

Febbraio 2025

ASPETTI LEGALI E FISCALI DELL'INSEDIAMENTO D'IMPRESA IN CANTON TICINO

1. Premessa
2. Forme giuridiche per fare impresa
3. Permessi di lavoro
4. La fiscalità dell'impresa:
 - A) Società di capitali
 - B) Succursale svizzera di società estera (branch)
 - C) Ditta individuale
5. Oneri sociali
6. Gli incentivi cantonali alle aziende

1. Premessa

Il presente articolo intende fornire al lettore un primo compendio, toccando sia aspetti societari che fiscali, tanto a livello federale che cantonale, in particolar modo con riferimento al Canton Ticino, offrendo altresì una panoramica sugli incentivi cantonali per i nuovi insediamenti d'impresa.

2. Forme giuridiche per fare impresa

➤ ***Ditta individuale***

➤ ***Società di persone***

- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita

➤ ***Società di capitali***

- Società per azioni (SA ≈ Spa)
- Società a garanzia limitata (Sagl ≈ Srl)
- Società cooperativa
- Società in accomandita per azioni

➤ **Succursale svizzera di società estera (branch)**

Ditta individuale

Una persona fisica può esercitare un'attività commerciale in qualità di unico titolare dell'azienda. Crea così una ditta individuale, gestita in prima persona, assumendo ogni responsabilità patrimoniale in modo illimitato. Per la costituzione non sono richieste formalità particolari.

Per una ditta individuale l'iscrizione al Registro di commercio è obbligatoria quando il fatturato annuo lordo supera i CHF 100'000.

Società in nome collettivo e società in accomandita

La società in nome collettivo è retta dagli artt. 552 e seguenti del CO (Codice delle Obbligazioni) e, sussidiariamente secondo l'art. 557 cpv. 2 CO, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice (art. 530 - 551 CO). La società in nome collettivo è la prima forma di società commerciale del CO ed è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale, ciò che non può fare la società semplice. La società deve essere iscritta nel registro di commercio, la sua iscrizione è obbligatoria (sia che abbia un'attività commerciale o meno - art. 552 cpv. 2 CO).

La società in accomandita è retta dagli artt. 594 e seguenti del CO.

Tale società presenta le seguenti caratteristiche:

- Almeno uno dei soci (deve essere una persona fisica e non può essere una società commerciale) è responsabile illimitatamente (socio accomandatario);
- Gli altri soci (accomandanti), al contrario, sono limitatamente responsabili fino a concorrenza di un determinato apporto patrimoniale detto capitale accomandato;
- La società è obbligata a iscriversi al registro di commercio e quindi ad allestire la contabilità;
- In mancanza di disposizioni particolari, per i rapporti tra i soci valgono le norme previste per la società in nome collettivo.

Società di capitali

Il Codice delle obbligazioni prevede tre tipologie di società di capitali:

- Società anonima (artt. 620 e seguenti CO);
- Società a garanzia limitata (artt. 772 e seguenti CO);
- Società in accomandita per azioni (artt. 764 e seguenti CO).

Qui di seguito tratteremo la società anonima e la società a garanzia limitata.

Società anonima

Il tipo di società più diffuso è la società anonima (SA), paragonabile alla società per azioni (S.p.A.) italiana.

Capitale azionario

Il capitale azionario minimo è di CHF 100'000 e deve essere versato almeno per il 20%, con un minimo di CHF 50'000, all'atto della costituzione.

Le azioni devono essere nominative ed il loro valore nominale non può essere inferiore a un centesimo di franco.

A seguito delle Raccomandazioni GAFI del 2012 in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, che hanno portato anche a modifiche del Codice civile e delle obbligazioni svizzero, il titolare o l'acquirente di azioni di una SA Svizzera non quotata in borsa, deve annunciarne il possesso alla società.

La società, inoltre, deve tenere un elenco dei titolari delle azioni nominative, nonché un elenco degli aventi diritto economico (a partire da partecipazioni almeno pari al 25%).

Costituzione

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Qualora l'azionista non desideri esporsi in prima persona, ha la possibilità di farsi rappresentare in via fiduciaria da un terzo.

La società deve essere iscritta a Registro di commercio del luogo in cui ha sede, così come i membri del Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione.

La costituzione avviene con atto pubblico notarile.

Alla costituzione deve essere versata una tassa di emissione (Legge federale sulle tasse di bollo) pari all'1% del capitale azionario. Le società con capitale inferiore a CHF 1'000'000 sono esentate dal pagamento di questa imposta.

Statuti

Gli statuti devono contenere informazioni sui seguenti punti:

- Nome, sede e scopo dell'impresa;
- L'ammontare del capitale azionario ed il valore nominativo delle singole azioni.
- Diritti e doveri dell'Assemblea generale degli azionisti, del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione.

Organi

La Legge prescrive tre organi sociali:

- L'Assemblea generale degli azionisti;
- Il Consiglio di amministrazione;
- L'Ufficio di revisione.

Assemblea

L'Assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima e si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ad essa spettano le competenze più importanti, quali:

- L'approvazione e la modifica degli statuti;
- La nomina del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione;
- L'approvazione della relazione sulla gestione, del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato), come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili ed il scarico degli amministratori.

Amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri. Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del Consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti. Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni. È ammessa la rielezione.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto. Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti e i creditori del controllo degli organi esecutivi in rapporto al conseguimento degli obiettivi.

Esiste un elenco completo delle attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili del Consiglio d'amministrazione (art.716 a CO).

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.

Esso può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). Almeno un amministratore autorizzato a rappresentare la società deve essere dimorante/domiciliato in Svizzera.

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un amministratore o da un direttore.

Ufficio di revisione

Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori e delle nuove regole di revisione vi è stata un'importante riforma del diritto in materia di revisione. La nuova normativa prevede due tipi di revisione: la revisione ordinaria e la revisione limitata.

Sono soggette alla revisione ordinaria:

- Le società con azioni quotate in borsa;
- Le società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori seguenti:
 - somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
 - cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
 - 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
- Le società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

Qualora non siano date le condizioni per una revisione ordinaria, la società è soggetta ad una revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione che verifica unicamente il conto annuale. La legge prevede la possibilità di rinunciare alla revisione limitata, con il consenso di tutti gli azionisti e se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva.

L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Tali disposizioni sono specificate per i due tipi di revisione (cfr. art. 728 e art. 729 del CO).

L'Assemblea generale nomina l'ufficio di revisione, che può essere composto da una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

Società a garanzia limitata

La Società a garanzia limitata (Sagl), a differenza della società anonima, è concepita quale società di capitale fortemente imperniata sulla persona dei soci. In sostanza i soci di una Sagl hanno più diritti (ad esempio il diritto ad ottenere ragguagli sulla gestione è più esteso, la possibilità di recedere, il diritto di veto su determinate decisioni) rispettivamente più obblighi (ad esempio il divieto di concorrenza, l'obbligo di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie) rispetto agli azionisti di una SA. La Sagl e la SA non si differenziano quindi per le rispettive dimensioni, bensì per il fatto che la Sagl consente un'organizzazione in cui è dato maggior peso ai soci piuttosto che al capitale.

La Sagl, pur essendo regolata in gran parte da norme che si applicano alla società anonima, prevede di fatto una gestione semplificata.

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo è di CHF 20'000, con un pieno obbligo di pagamento. La quota minima per socio ammonta a CHF 100 ed ogni socio può detenere più quote.

Quanto menzionato per il capitale azionario della Società Anonima deve essere osservato anche dalla Sagl la quale, pure, è obbligata a tenere un elenco dei beneficiari economici delle quote sociali.

Sagl unipersonale e rappresentanza della società

Il nuovo diritto vigente ammette la costituzione di Sagl unipersonali, ossia aventi un solo socio, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o una società commerciale.

Per la direzione d'azienda di una Sagl, ogni socio ha diritto alla rappresentanza della ditta in maniera individuale.

La rappresentanza della società nella figura del gerente può essere affidata anche ad un solo socio oppure a una persona esterna mediante decisione della società.

Almeno un rappresentante deve avere il suo domicilio in Svizzera.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo di una Sagl e determina gli statuti, nomina e revoca i gerenti e i membri dell'ufficio di revisione. Essa approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, delibera sull'utilizzo dell'utile e sgrava il gerente/amministratore.

Ufficio di revisione

Per l'organo di revisione si applicano le disposizioni della nuova legge in materia di revisione prevista anche per la società anonima.

Succursale svizzera di società estera (branch)

Per succursale va intesa un'entità economica che esercita, come parte di un'impresa principale, un'attività simile o complementare per mezzo di una stabile organizzazione, beneficiando di una certa autonomia economica e commerciale. Essa deve disporre di un'organizzazione indipendente e separata da quella della sede principale.

Gli organi sociali sono quelli della società estera, ma il responsabile della gestione deve essere domiciliato in Svizzera. La succursale ha l'obbligo di iscrizione nel Registro di commercio e meglio come previsto dall'articolo. 935 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) e dagli articoli 69 e seguenti dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC). Ogni modifica dei fatti iscritti nel Registro di commercio deve essere obbligatoriamente notificata.

3. Permessi di lavoro

Permessi di lavoro per stranieri

L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli Accordi bilaterali e in particolare dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha comportato significativi cambiamenti sul mercato del lavoro. In sostanza si è passati da un sistema in cui l'autorità decideva il rilascio di un permesso ad un sistema in cui il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), esercita il diritto di entrare sul territorio svizzero, di soggiornarvi, di cercare un impiego e di stabilirsi come lavoratore dipendente o indipendente.

Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

A decorrere dal 1° giugno 2007 è stato abolito il limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini dell'UE-15/AELS e di Malta e Cipro, che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera, i quali beneficiano, quindi, di una libera circolazione completa delle persone.

Dal 1° maggio 2011 vi beneficiano, parimenti, i cittadini dell'UE-8 e dal 1° giugno 2016 anche i cittadini bulgari e rumeni. Dal 1° gennaio 2017 l'ALC è stato esteso anche alla Croazia, per la quale sono in vigore delle disposizioni transitorie che prevedono limitazioni e contingenti per i cittadini croati che vogliono accedere al mercato del lavoro.

Permessi di soggiorno

Il diritto di soggiorno è effettivo mediante il rilascio di un permesso di lavoro. I permessi di soggiorno accordati alle persone che esercitano un'attività lucrativa sono rilasciati dietro presentazione di un contratto di lavoro e sono vevoli sull'insieme del territorio svizzero.

La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del contratto di lavoro. Più precisamente, a decorrere dal 1° giugno 2002, sono entrati in vigore per i cittadini di uno Stato UE/AELS le seguenti categorie di permessi:

- Permesso di dimora (B-UE/AELS);
- Permesso di domicilio (C-UE/AELS);
- Permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS);
- Permesso per frontalieri (G-UE/AELS);

per la cui trattazione si rimanda all'articolo relativo al trasferimento di residenza

[Il trasferimento della residenza in Svizzera, Canton Ticino](#)

Presentazione della domanda nominativa per ottenimento dei permessi di lavoro

La domanda nominativa deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente.

Cittadini di Stati terzi

I cittadini di Stati terzi (extra UE/AELS) possono ottenere un permesso di lavoro soltanto se si tratta di specialisti qualificati non reperibili sul mercato del lavoro svizzero e dell'Unione europea, in conformità con la nuova Legge federale degli stranieri. In questo caso, oltre all'autorizzazione dell'Amministrazione cantonale è necessaria anche quella dell'Autorità federale. La procedura completa per il rilascio del permesso richiede indicativamente tre mesi.

Istanza di massima

L'imprenditore straniero che intende avviare un'attività economica nel Cantone Ticino ha la facoltà di presentare alle Autorità cantonali competenti una "istanza di massima". Si tratta di uno strumento che permette al promotore dell'iniziativa di conoscere preventivamente il parere della sezione dei permessi e dell'immigrazione sul rilascio del/i permesso/i di lavoro.

L'istanza di massima deve contenere le seguenti informazioni:

- Presentazione del/i richiedente/i (curriculum vitae);
- Funzione e remunerazione del/i richiedente/i;
- Descrizione dell'attività che s'intende svolgere nel Cantone Ticino;
- Motivazioni strategiche ed informazioni in merito a mercati di riferimento (fornitori, clienti);
- Dati economici previsionali della costituenda società (fatturato, utili, occupazione, investimenti, ecc.).

Prestazione transfrontaliera di servizi (lavoratori autonomi o distaccati)

La prestazione di servizi riguarda i lavori nel contesto di mandati o contratti d'appalto a favore di destinatari senza trasferimento del domicilio o della sede della società.

Beneficiano di tale diritto i cittadini dell'UE/AELS che effettuano una prestazione di servizio in Svizzera.

- Prestazione di servizio nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizio:

Le persone che effettuano una prestazione di servizio nei settori per i quali esiste o è previsto uno speciale accordo tra la Svizzera e l'UE/AELS (come ad esempio sugli appalti pubblici, il traffico aereo e terrestre):

A) Soggiorni di al massimo tre mesi consecutivi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile:

Non occorre un permesso. C'è, tuttavia, l'obbligo di notificarsi alle competenti autorità cantonali del luogo d'impiego, laddove l'attività lucrativa in Svizzera supera gli otto giorni per anno civile;

B) Soggiorni di durata superiore ai tre mesi o ai 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile:

E' rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS.

- Prestazioni di servizio all'infuori di speciali accordi sulla prestazione di servizio:

Nei settori non retti da un accordo sulla libera circolazione dei servizi l'ALC prevede per:

A) Soggiorni di al massimo tre mesi consecutivi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile:

Non occorre un permesso. C'è, tuttavia, l'obbligo di notificarsi alle competenti autorità cantonali del luogo d'impiego, laddove l'attività lucrativa in Svizzera supera gli otto giorni per anno civile. L'attività svolta durante un periodo non superiore a 8 giorni sull'arco di 3 mesi, quindi, è autorizzata senza obbligo di alcun permesso o di notifica.

Questa norma non si applica alle attività nel settore dell'edilizia e del genio civile e affini per i quali il permesso è necessario dall'inizio dell'attività lucrativa.

B) Soggiorni di durata superiore ai tre mesi o ai 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile:

In questo caso si entra nel campo di applicazione della legge federale sugli stranieri per la quale non sussiste alcun diritto all'ottenimento di un permesso.

Le Autorità competenti possono, quindi, decidere, in base alle condizioni d'accesso al mercato del lavoro, se rilasciare ai cittadini dell'UE/AELS un permesso per dimoranti temporanei o di dimora UE/AELS per la durata della prestazione.

Cittadini di Stati terzi

Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, il diritto al permesso sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso sul mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell'UE da almeno 12 mesi. Non è invece concesso un permesso ai lavoratori indipendenti.

4. La fiscalità dell'impresa

Considerazioni generali

La Svizzera, quale stato federale, è diviso in Confederazione, Cantoni e Comuni.

Questa struttura si riscontra anche sul piano fiscale dove si assiste ad un prelievo dei tributi su tutti e tre i livelli. Mentre la Confederazione può, però, riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale, i Cantoni sono, in linea di principio, liberi nella scelta delle imposte, rappresentando la Costituzione un limite solo nella misura in cui non vieti espressamente il prelievo di determinate imposte o le riservi esplicitamente alla Confederazione.

Il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude, comunque, il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere.

I comuni, invece, possono prelevare le imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone.

Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore).

Per Confederazione e Cantoni si parla, dunque, di una sovranità originaria mentre per i comuni di sovranità derivata o delegata.

La fiscalità dell'impresa si riferisce da un lato alle società di capitali ovvero alle società anonime (SA), società a garanzia limitata (Sagl) e società in accomandita per azioni e dall'altro, ma con importanza diversa, alla ditta individuale e alle società di persone.

A) Società di capitali

Con la legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) approvata nel maggio del 2019 e l'entrata in vigore con l'inizio del 2020 si è voluto:

- Abrogare i regimi fiscali di favore cantonali per le società holding, miste di domicilio e ausiliarie;
- Incentivare dal profilo fiscale la ricerca a sviluppo dell'impresa così come i ricavi derivanti da brevetti (patent box)
- Incentivare la creazione di start-up che vogliono realizzare progetti che soddisfano precisi criteri innovativi.

L'esposizione che segue si limita a informare sull'imposizione ordinaria.

Imposta sull'utile

Le persone giuridiche vengono imposte in Svizzera, rispettivamente in Canton Ticino in base alla loro appartenenza personale, quando hanno la loro sede o amministrazione nel cantone, ovvero in virtù della loro appartenenza economica, quando si tratta di stabili organizzazioni di società estere o aventi sede in un altro cantone.

L'imposta sull'utile è proporzionale e viene percepita a livello Federale (IFD) con aliquota dell'8,5%, Cantonale (IC) con aliquota del 8% (a partire dal 2025 del 5.5%) e Comunale applicando il relativo moltiplicatore comunale (variabile dal 50% al 100%) all'imposta cantonale.

Deduzioni

Per giungere alla determinazione della base imponibile dell'imposta sull'utile, vi sono determinate deduzioni fiscalmente ammesse, tra le quali:

- Svalutazione fino a 1/3 delle scorte di magazzino;
- Creazione di un fondo rischi su debitori (fino al 10% su crediti esteri);
- Deducibilità delle imposte le quali, secondo la Legge tributaria ticinese, sono considerate componente negativa di reddito e quindi deducibili come costo (vedi esempio che segue);
- Ammortamenti accelerati (conformemente al Decreto legislativo del 13 novembre 1996);
- Oneri sociali.

Imposta sul capitale

A livello cantonale e comunale (quindi non federale) è prevista anche un'imposta sul capitale pari all'1.5‰ del capitale proprio (capitale sociale + riserve + utili riportati).

Determinazione dell'imposta effettiva sull'utile

Se consideriamo una società di capitali con sede in Ticino, situata in un comune avente moltiplicatore del 77% (ad esempio), si verrebbe a calcolare un'aliquota effettiva di 18.47% dal 01.01.2024:

	2020-2023	2024	dal 2025
Aliquota d'imposta federale diretta	8.50%	8.50%	8.5%
Moltiplicatore cantonale	97.00%	100.00%	100%
Aliquota d'imposta cantonale (Ticino)	8.00%	8.00%	5.5%
Aliquota effettiva imposta cantonale	7.76%	8.000%	5.5%
Moltiplicatore comunale	77.00%	77.00%	77.00%
Aliquota effettiva imposta comunale	5.98%	6.16%	4.235%
Aliquota ante imposte (a)	22.24%	22.66%	18.235%
Aliquota ante imposte + 100% (b)	122.24%	122.66%	118.235%
Aliquota effettiva applicabile = a/b	18.19%	18.47%	15.4227%

Imposta immobiliare

Le persone giuridiche che sono proprietarie di immobili devono pagare l'imposta immobiliare, che viene calcolata sul valore di stima degli immobili situati nel Cantone e viene percepita sia a livello cantonale (3‰ fino e incluso anno fiscale 2024) sia a livello comunale (1‰).

Imposizione alla fonte sulla distribuzione dei dividendi ("imposta preventiva")

I dividendi che vengono distribuiti in sede di ripartizione degli utili sono sottoposti all'imposta preventiva (IP) con un'aliquota pari al 35%.

Questa imposta viene riscossa alla fonte, quindi dal debitore della prestazione e ha come scopo primario quello di arginare la sottrazione d'imposta. Essa può essere recuperata al ricorrere di determinate condizioni e, in particolare:

- Dalle persone fisiche, domiciliate in Svizzera che hanno adempiuto correttamente ai loro obblighi dichiarativi;
- Dalle persone giuridiche che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva;
- Dal contribuente residente in uno Stato con il quale la Svizzera ha firmato un trattato contro la doppia imposizione, tramite apposite procedure concordate con lo Stato estero.

Le modalità di recupero (integrale o parziale) possono, a loro volta, essere:

- Di regola, tramite rimborso integrale dell'imposta versata da parte dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di istanza di rimborso presentata dal contribuente (entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile);
- Tramite rimborso parziale in favore del contribuente residente in uno stato estero, conformemente agli sgravi convenzionali previsti dalle Convenzioni di Doppia imposizione (CDI) siglati tra questi stati e la Svizzera;
- Per distribuzione di dividendi a società "madri" estere e, a determinate condizioni, tramite procedura di notifica la quale bypassa il pagamento dell'imposta e il suo successivo rimborso, richiedendo la compilazione di un formulario diretto all'Amministrazione Finanziaria, nel quale viene specificata la prestazione imponibile tramite IP.

Il 27 maggio 2015 è stato siglato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE che, al suo interno, riprende misure equivalenti alla Direttiva comunitaria "Madre-Figlia" (ex.art.15 dell'Accordo sull'Euroritenuta) e consente un'esenzione di imposizione alla fonte (rispettivamente Imposta Preventiva per la Svizzera) su pagamenti di dividendi tra società collegate al ricorrere di determinati requisiti. Tali disposizioni sono anche state recepite nella maggior parte dei trattati contro la doppia imposizione conclusi tra la Svizzera e gli Stati UE.

La fiscalità dei soci

A livello dei soci, dal 1° gennaio 2020 l'imposizione parziale dei dividendi (imposizione federale e cantonale in Ticino) per le partecipazioni qualificate (partecipazione dell'azionista di almeno il 10% del capitale proprio) è in ragione del 70% del dividendo lordo.

Si rileva, inoltre, come a partire dal 1° gennaio 2011 l'aggio, l'apporto di capitale o i pagamenti suppletivi eseguiti a partire dal 31 dicembre 1996 dai soci / azionisti, possono essere rimborsati in neutralità fiscale, essendo trattati in modo analogo a rimborso di capitale azionario/sociale, in esenzione da imposta preventiva e in esenzione da imposte sul reddito per gli azionisti/soci

B) Succursale svizzera di società estera (branch)

In caso di stabile organizzazione si assiste ad una imposizione limitata per appartenenza economica, venendo prelevata l'imposta sull'utile prodotto in capo alla stabile organizzazione ubicata in Svizzera. Importante è, in proposito, il fatto che sugli utili che la stabile organizzazione riversa alla sede principale estera non trova applicazione l'imposta preventiva.

C) Ditta Individuale

Come già esaurientemente esposto nella sezione relativa di questo testo, nel novero delle società vi rientrano anche quelle che rivestono la forma di ditta individuale ovvero di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e in accomandita semplice) rilevando, questo, ai fini del trattamento fiscale.

Quanto fino ad ora esplicito, infatti, vale per le società di capitali dotate di personalità giuridica, mentre per le società di persone vale il principio di imputazione del relativo utile direttamente in capo al titolare, rispettivamente, ai soci. L'utile, quindi, viene a comporre una voce del reddito personale del titolare o socio (in proporzione della propria quota partecipativa) e imposto applicando le relative aliquote progressive. Per una trattazione più esaustiva si fa rimando all'articolo "l'imposizione delle persone fisiche in Svizzera, Canton Ticino".

5. Gli oneri sociali e previdenziali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, che determinano il costo complessivo aziendale del dipendente, ammontano circa al 17% dello stipendio lordo mentre il dipendente è onerato in misura circa del 14% sempre dello stipendio lordo. Tra essi si annoverano, tra le assicurazioni obbligatorie, l'assicurazione vecchiaia e invalidità (AVS/AI), la cassa pensione (LPP), l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) che vengono ripartite pariteticamente tra datore di lavoro e dipendente e l'assicurazione contro gli infortuni professionali (LAINF) e gli assegni familiari (AF) che sono a carico esclusivo del datore di lavoro. Vi sono, poi, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) a carico o esclusivamente del dipendente o, previo accordo, anche del datore di lavoro, e l'assicurazione per perdita di salario (APSM), ripartita tra datore di lavoro e lavoratore, che sono assicurazioni facoltative, la cui stipula sottostà alla discrezionalità del datore di lavoro.

6. Gli incentivi cantonali alle imprese

A seguito delle norme introdotte in Svizzera dal 1° gennaio 2020 in tema di Riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), e che hanno portato all'abrogazione dei privilegi fiscali cantonali, il Canton Ticino ha introdotto specifiche misure d'incentivo fiscale a favore:

- dell'innovazione economica,
- della realizzazione di brevetti e del loro sfruttamento,
- delle attività di ricerca e sviluppo (R&S),

che rappresentano una nuova opportunità per rafforzare la propria strategia d'incentivo all'innovazione.

Completano le misure di sostegno alle imprese industriali ed artigianali previste dalla Legge per l'innovazione economica i contributi alle spese per la partecipazione a fiere specialistiche di importanza nazionale o internazionale. Anche in questo caso si tratta di contributi a fondo perduto che coprono fino al 50% dei costi computabili quali: l'iscrizione alla fiera, l'affitto dell'area espositiva, la realizzazione o l'affitto dello stand.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.